



COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Area Tecnica

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determina n°. 110 Registro Generale n° 392	OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura di dispositivi diagnostici in vitro, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) Decreto-legge 16 luglio 2020. n°76. Impegno di spesa Società ARDEA S.r.l.
Data 03-12-2020	

CIG: **Z392F7CEF3**

L'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di dicembre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso Che con decreto del Commissario Straordinario n.01, del 20/11/2020, è stato attribuito l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo, al Geom. Graziano Piras limitatamente al periodo 20/11/2020 e fino al 31/12/2020;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°6, del 05.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2021-2022, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Richiamata la deliberazione della Commissario Straordinario n. 02 del 30/11/2020, con la quale si impartivano, al responsabile del Servizio Tecnico, gli indirizzi per l'acquisto urgente di test rapidi per attuare una tempestiva campagna di screening sulla popolazione residente, su base volontaria;

Considerato che necessita procedere all'acquisto di Test immunologico fluorescente per la rilevazione qualitativa di antigeni nucleoproteici specifici a Sars-Cov-2;

Visti

- il D.Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000 T.U. delle leggi sull' "Ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. n° 165 del 30 Marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- la L.R. n° 5 del 07 Agosto 2007 "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi" in attuazione della direttiva comunitaria n° 2004/18/CE del 31 Marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. n° 207 del 05 Ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n° 163 del 12 Aprile 2006 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per gli articoli rimasti in vigore;
- la L. n° 241 del 07.08.1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modificazioni ed integrazioni.

Richiamati:

l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del

contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, nuovo Codice degli appalti, entrato in vigore in data 19/04/2016 che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. In legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in Legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto Legge n. 95/2012;
- il comma 130 dell'art. 1 della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha modificato l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2016 n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al Mercato elettronico da € 1.000,00 a €5.000,00;

RILEVATO quindi che trattandosi di una fornitura il cui importo è inferiore alla soglia stabilita di € 5.000,00 non è obbligatorio utilizzare lo strumento dell'acquisto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, ma appare più conveniente rivolgersi ad un operatore specializzato che, peraltro, garantisca disponibilità immediata di intervento;

Visto, l'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. Decreto-legge 16 luglio 2020. n°76, quale sostituisce fino al 31/07/2021 l'Art. 36 Comma 2 lett. a) del D.Lgs 16/04/2016 n°50 (Contratti sotto soglia) quale testualmente recita:

2. Fermo quanto previsto dagli [articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;

Visto il preventivo trasmesso dalla Società **ARDEA S.r.l.** con sede in Via Carlo Felice 33/C – 07100 Sassari (SS), Cod. Fisc. P. Iva n°02327160905. in data 24/11/2020, la quale ha offerto per la fornitura di che trattasi l'importo di **euro 16,00** per ogni test da effettuarsi;

Ritenuto quindi necessario ed opportuno provvedere all'affidamento della fornitura dei dispositivi diagnostici in vitro necessari allo screening sierologico volontario per la ricerca degli anticorpi COVID-19, in favore della Società **ARDEA S.r.l.** con sede in Via Carlo Felice 33/C – 07100 Sassari (SS), Cod. Fisc. P. Iva n°02327160905;

Dato atto che non si ha certezza sul numero di dispositivi necessari per ridurre il rischio di contagio, pertanto si ritiene opportuno predisporre un affidamento presunto di € 4.000,00;

Dato atto di voler procedere celermente con la fornitura al fine di garantire le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'epidemia Covid-19.

Ritenuto di voler impegnare le somme come sotto riportato:

Creditore	Importo	Capitolo	Articolo
ARDEA S.r.l.	2.000,00	11040331	1

Acquisito agli atti il DURC dell'Impresa PROT. INAIL_24256454 scadenza validità al 15/02/2021, attestante

la regolarità contributiva della Società;

Rilevato che ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in merito all'attuazione all'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 Dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2016, nonché ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n°187, il Codice identificativo gara **CIG: Z392F7CEF3**;

Visti, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all'assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

DETERMINA

Di stabilire che la premessa sopra riportata è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di attribuire al presente atto, per quanto in premessa, valenza di Determinazione a Contrarre per l'affidamento della fornitura dei dispositivi diagnostici in vitro necessari allo screening sierologico volontario per la ricerca degli anticorpi COVID-19, Società **ARDEA S.r.l.** con sede in Via Carlo Felice 33/C – 07100 Sassari (SS), Cod. Fisc. P. Iva n°02327160905, stabilendo di procedere mediante:

- procedura assentita ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. Decreto-legge 16 luglio 2020. n°76.
- il criterio del minor prezzo come assentito dall'art.36, comma 9 bis, del Codice Contratti.

Di impegnare le somme come sotto riportato:

Creditore	Importo	Capitolo	Articolo
ARDEA S.r.l.	2.000,00	11040331	1

Di Rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Resp. Ufficio Tecnico;

Di specificare, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, c. 2 del D.lgs. 50/2016, che:

- importo del contratto: Presunto € 4.000,00 oltre iva se dovuta;
- oggetto del contratto: dispositivi diagnostici in vitro per la ricerca degli anticorpi COVID-19;
- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: screening sierologico volontario per la ricerca degli anticorpi COVID-19;
- il contratto ha ad oggetto l'affidamento di forniture;
- forma del contratto: la presente determinazione;
- modalità di scelta del contraente: ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. Decreto-legge 16 luglio 2020. n°76;
- le clausole negoziali essenziali: prima parte della fornitura.

Di Dare Atto che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet del Comune di Tadasuni consultabili entrambi all'indirizzo <http://www.comune.tadasuni.or.it> ai sensi del D.Lgs. n°33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Di Trasmettere, la presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Graziano Piras)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

Data

Il Responsabile del servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal al .

Lì

IL RESPONSABILE